Cassazione civile sez. un., 05/11/2021, n. 32198

FATTI DI CAUSA

- 1.- (*omissis*) ricorre, con quattro motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 470/2016, depositata il 4.3.2016, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dellâ??impugnazione proposta dallâ??ex marito (*omissis*), per quanto in giudizio rileva, era disposto lâ??affido condiviso della figlia minore (*omissis*) e escluso lâ??obbligo in capo allâ??ex marito di corrispondere alla signora (*omissis*) un assegno divorzile, fosse esso in misura pari a quanto riconosciuto in primo grado o anche inferiore, avendo costei instaurato, per sua stessa affermazione, una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia.
- 2. â?? Resiste, con controricorso illustrato da memoria, (omissis).
- 3. â?? Questa la vicenda processuale: Pispedia
- **â??** il Tribunale di Venezia, con sentenza pubblicata il 10 luglio 2015, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (*omissis*) e (*omissis*), affidava i figli minori alla moglie determinando il contributo per il mantenimento dei figli a carico del marito e poneva a carico del marito lâ??obbligo di versare allâ??ex coniuge un assegno divorzile di Euro 850,00;

â?? la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 470/2016, depositata il 4.3.2016, notificata il

6.4.2016 qui impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dellâ??impugnazione proposta dall'(omissis) disponeva lâ??affido condiviso della figlia minore (omissis) e escludeva lâ??obbligo in capo allâ??ex marito di corrispondere alla signora (omissis) un assegno divorzile, fosse esso in misura pari a quanto riconosciuto in primo grado o anche inferiore, avendo costei instaurato, per sua stessa affermazione, una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia. Nellâ??escludere il diritto dellâ??ex coniuge allâ??assegno divorzile, la corte veneziana si uniformava esplicitamente al principio di diritto affermato da Cass. n. 6855 del 2015, in base al quale lâ??instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorcheâ?? di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita ?? della ?? assegno divorzile a carico dellâ??altro coniuge, siccheâ?? il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ai sensi dellâ??articolo 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalitaâ?? dellâ??individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per lâ??assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietaâ?? post-matrimoniale con lâ??altro coniuge, il quale non puoâ??

che confidare nellâ??esonero definitivo da ogni obbligo. La sentenza impugnata faceva convinta applicazione del principio di diritto indicato, sottolineando che il venir meno del diritto allâ??assegno di divorzio va collegato al rilievo che assume la nuova situazione di convivenza more uxorio, dotata di stabilitaâ??, la quale comporta il nascere di una nuova comunitaâ?? familiare allâ??interno della quale si stringono nuovi legami di solidarietaâ?? familiare, sui quali si fonderaâ?? la tutela di entrambi i conviventi, incompatibili con il permanere del godimento dellâ??assegno di divorzio in capo allâ??ex coniuge.

- **4**. â?? La ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso.
- **4.1** â?? Con il primo, la signora (*omissis*) deduce la violazione, in relazione allâ??articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 8 e degli articoli 336-bis e 337-octies c.c., relativi allâ??ascolto obbligatorio del minore, quando il giudice del merito sia chiamato a determinarsi su affido e modalitaâ?? di visita. Richiama Cass. n. 19327 del 2015, che ha enunciato il principio secondo il quale lâ??ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullitaâ?? ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, lâ??esame manifestamente superfluo o in contrasto con lâ??interesse del minore.
- **4.2** â?? Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 10, nella parte in cui la Corte di appello di Venezia si eâ?? espressa nel senso che â??la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, lâ??immediata soppressione dellâ??assegno di divorzileâ?•.
- **4.3** â?? Con il terzo motivo la signora (*omissis*) denuncia, in relazione allâ??articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., avendo la Corte di appello omesso ogni pronuncia sullâ??appello incidentale condizionato della ricorrente che aveva con quel mezzo richiesto lâ??incremento del contributo al mantenimento dei figli.
- **4.4** â?? Con il quarto motivo, infine, la ricorrente fa valere la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione allâ??articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di appello disposto la compensazione solo per la metaâ?? delle spese di giudizio.
- **5**. â?? Il ricorso, assegnato alla Prima Sezione civile della Corte, eâ?? stato rimesso da questa al Primo Presidente, affincheâ?? valutasse lâ??opportunitaâ?? di assegnarlo alle Sezioni Unite, ex articolo 374 c.p.c., comma 2, avendo il Collegio rimettente, con la ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, segnalato la presenza di una questione di massima di particolare importanza, in relazione al secondo motivo di ricorso, individuata nella necessitaâ?? di stabilire se, instaurata una convivenza di fatto tra una persona divorziata e un terzo, eseguito un accertamento pieno sulla stabilitaâ?? e durata della nuova formazione sociale, il diritto allâ??assegno divorzile di chi abbia intrapreso una nuova convivenza stabile, ove la sua posizione economica sia sperequata

rispetto a quella del suo ex coniuge, si estingua comunque, per un meccanismo ispirato allâ??automatismo nella parte in cui prescinde dal vagliare le finalitaâ?? proprie dellâ??assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dallâ??avente diritto al patrimonio della famiglia e dellâ??altro coniuge, sostengano dellâ??assegno divorzile negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una rimodulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento. Lâ??ordinanza rimettente sollecita la Corte a rimeditare lâ??orientamento piuâ?? recentemente espresso (il riferimento eâ?? a Cass. n. 6855 del 2015), al quale si eâ?? uniformata la corte dâ??appello, secondo il quale lâ??instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorcheâ?? di fatto, sciogliendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la decadenza dallâ??assegno divorzile senza possibilitaâ?? per il giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, dellâ??indicata posta una misura.

- **6**. â?? Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali conclude complessivamente per il rigetto del ricorso, esaminando funditus il secondo motivo di ricorso, oggetto della questione di massima, e esprimendosi a favore della??orientamento fatto proprio dalla corte da??appello, che da ultimo si pone come prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la??istaurarsi di una nuova convivenza determina la perdita (che il P.G. qualifica come automatica e necessitata) del diritto alla??assegno.
- **6.1** â?? Ritiene che cioâ?? si giustifichi in considerazione della progressiva laicizzazione della societaâ??, del venir meno dallâ??orientamento positivo della precedente avversione verso le convivenze more uxorio, della eliminazione delle disposizioni discriminatorie tra i figli.
- **6.2**. â?? Dalla recente disciplina dettata per le unioni civili il P.G. trae la conclusione che al convivente di fatto sia stata riconosciuta una condizione paragonabile a quella del coniuge. Afferma che la soluzione interpretativa che si propone non consiste in una interpretazione adeguatrice dellà??articolo 5 della Legge sul Divorzio, ma nel sottolineare là??esistenza di una eadem ratio tra le due situazioni, che giustifica la soluzione caducatoria del diritto allà??assegno, anche nella sua componente compensativa, nei confronti di chi abbia instaurato una nuova convivenza, sulla base del principio di autoresponsabilitaâ??, per evitare ingiustificate disparitaâ?? di trattamento tra il beneficiario che intraprenda una convivenza e quello che contrae nuove nozze. Diversamente opinando, sottolinea che si esporrebbe lâ??obbligato ad una permanente situazione di incertezza.
- **6.3** â?? Il Procuratore generale sottolinea che residua comunque una differenza tra le due situazioni, che passa attraverso il necessario accertamento giudiziale dei caratteri di serietaâ?? e stabilitaâ?? della nuova situazione, nel caso della convivenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 7. â?? Va esaminata in questa sede la questione oggetto del secondo motivo di ricorso, devoluta allâ??attenzione delle Sezioni Unite con lâ??ordinanza interlocutoria, relativa alla sorte dellâ??assegno di divorzio laâ?? dove il coniuge che ne benefici abbia instaurato una convivenza stabile con un terzo, dovendosi stabilire se lâ??effetto estintivo previsto dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 10, nel caso di nuove nozze del beneficiario trovi automatica applicazione nella distinta ipotesi della famiglia di fatto, e, qualora si escluda lâ??automaticitaâ?? dellâ??effetto estintivo, se e in che modo e misura lâ??istaurarsi di una nuova convivenza stabile da parte dellâ??ex coniuge titolare del diritto allâ??assegno incida sul diritto alla provvidenza economica e sulla sua misura, e infine se il diritto allâ??assegno possa riespandersi nella sua pienezza o entro che limiti, qualora venga a cessare la nuova convivenza di fatto.
- 7.1 â?? La ricorrente espone che, nei nove anni di durata del matrimonio, aveva rinunciato ad unâ??attivitaâ?? professionale, o comunque lavorativa, per dedicarsi interamente ai figli, e cioâ?? anche dopo la separazione personale dal marito, che aveva potuto, invece, dedicarsi interamente a costruire il proprio successo professionale, quale amministratore e proprietario di una delle piuâ?? prestigiose imprese di commercializzazione e produzione delle calzature in Italia, con un fatturato allâ??estero pari a qualche milione di Euro. Non piuâ?? in etaâ?? per poter reperire unâ??attivitaâ?? lavorativa, la deducente aveva vissuto e viveva con i figli dellâ??assegno divorzile e si era unita allâ??attuale compagno, da cui aveva avuto una figlia, che, in quanto operaio, percepiva un reddito lavorativo di poco piuâ?? di mille Euro al mese per di piuâ?? â??falcidiatoâ?• dal mutuo per lâ??acquisto della casa, presso la quale convivevano anche i figli del precedente matrimonio di lei, studenti.
- **7.2** â?? La ricorrente sollecita la Corte ad una revisione dellâ??orientamento, condiviso dalla Corte dâ??Appello di Venezia, che prevede la perdita automatica ed integrale del diritto allâ??assegno nel caso che il beneficiario instauri una convivenza di fatto, auspicando un ritorno allâ??indirizzo precedente, meno rigido, volto ad escludere lâ??automatismo estintivo dellâ??assegno divorzile quale conseguenza della nuova convivenza e tale da tenere in adeguata considerazione il profilo compensativo dellâ??assegno di divorzio, integrato dallâ??apporto personale dato dallâ??ex coniuge alla conduzione del nucleo familiare ed alla formazione del patrimonio comune, che sopravvive allo scioglimento del nucleo familiare.
- **7.3** â?? Segnala che, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme, in applicazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e 30 Cost., deve privilegiarsi un apprezzamento discrezionale del giudice da svolgersi in relazione al caso concreto, ogni qual volta venga in evidenza il carattere compensativo o assistenziale dellâ??assegno, laddove si puoâ?? comprendere lâ??automaticitaâ?? per i profili perequativi.
- **8**. â?? La questione sottesa al secondo motivo eâ?? stata devoluta alle Sezioni unite quale questione di massima di particolare importanza, a norma dellâ??articolo 374 c.p.c., comma 2. Il Collegio rimettente formula lâ??auspicio che lâ??esame di essa da parte delle Sezioni Unite sia

lâ??occasione per rimeditare, rimodulandolo nella soluzione da offrirsi, lâ??indirizzo piuâ?? recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimitaâ??, da cui lâ??ordinanza di rimessione dissente, sullâ??incidenza che lâ??instaurazione di una stabile convivenza di fatto con un terzo ha sul diritto dellâ??ex coniuge, economicamente piuâ?? debole, allâ??assegno di divorzio.

- **9**. â?? Lâ??ordinanza interlocutoria, n. 28995/2020, fa proprie le istanze alla base del secondo motivo di ricorso e sollecita, proponendo allâ??attenzione della Corte numerosi argomenti, le Sezioni Unite ad un ripensamento del piuâ?? recente e rigido orientamento assunto da alcune pronunce a sezioni semplici sul tema.
- **9.1**â?? Segnala che nellâ??orientamento di piuâ?? recente affermazione di questa Corte di cassazione, che ha trovato applicazione nella sentenza dei giudici di appello, si attribuisce dignitaâ?? piena alla famiglia di fatto che, in quanto stabile e duratura, eâ?? da annoverarsi tra le formazioni sociali in cui lâ??individuo, libero e consapevole nella scelta di darvi corso, svolge, ex articolo 2 Cost., la sua personalitaâ?? In applicazione del principio dellâ??auto-responsabilitaâ?? la persona mette in conto quale esito della scelta compiuta, con il rischio di una cessazione della nuova convivenza, il venir meno dellâ??assegno divorzile e di ogni forma di residua responsabilitaâ?? post-matrimoniale, rescindendosi attraverso la nuova convivenza ogni legame con la precedente esperienza matrimoniale ed il relativo tenore di vita.
- **9.2** â?? Il collegio rimettente indica le ragioni per le quali auspica un ripensamento dellâ??indicato orientamento, promananti da un completo scrutinio del canone dellâ??autoresponsabilitaâ??, sorretto dalla necessitaâ?? dellâ??interprete di individuarne a pieno il portato applicativo, anche per quelli che ne sono i corollari:
- **â??** nel dare disciplina agli aspetti economico-patrimoniali che conseguono alla pronuncia di divorzio, il principio di autoresponsabilitaâ?? si trova ad operare non soltanto per il futuro, chiamando gli ex coniugi che costituiscano con altri una stabile convivenza a scelte consapevoli di vita e a conseguenti assunzioni di responsabilitaâ?? e cioâ?? anche a detrimento di pregresse posizioni di vantaggio di cui il nuovo stabile assetto di vita esclude una permanente ed immutata redditivitaâ??;
- **â??** il medesimo principio lavora anche, per cosiâ?? dire, per il tempo passato e come tale sul fronte dei presupposti del maturato assegno divorzile laâ?? dove di questi, nel riconosciuto loro composito carattere come da SU n. 18287 del 2018, si individua la funzione compensativa.
- **9.3** â?? Rimarcando il rilievo della funzione compensativa dellâ??assegno, il Collegio rimettente segnala che va colta lâ??esigenza, piena, di dare allâ??assegno divorzile una lettura che, emancipandosi da una prospettiva diretta a valorizzare del primo la funzione assistenziale, segnata dalla necessitaâ?? per il beneficiario di mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale, resti invece finalizzata a riconoscere allâ??ex coniuge, economicamente piuâ?? debole, un livello reddituale adeguato al contributo fornito allâ??interno della disciolta

comunione di vita, nella formazione dei patrimonio della famiglia e di quello personale dellà??altro coniuge. Dopo una vita matrimoniale che si eâ?? protratta per un apprezzabile arco temporale, lâ??ex coniuge economicamente piuâ?? debole, che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa pure allâ??affermazione lavorativo-professionale dellâ??altro coniuge, acquista il dritto allâ??assegno divorzile. Il Collegio segnala che gli indicati contenuti, per i quali trova affermazione e composizione nelle dinamiche postmatrimoniali il principio di autoresponsabilitaâ?? in materia di assegno della L. n. 898 del 1970, ex articolo 5, comma 6 e successive modifiche, vogliono cosiâ?? che il beneficiario possa godere dellâ??assegno divorzile non solo percheâ?? soggetto economicamente piuâ?? debole ma anche per quanto da questi fatto e sacrificato nellâ??interesse della famiglia e dellâ??altro coniuge, il tutto per un percorso in cui le ragioni assistenziali nella loro autonomia perdono di forza lasciando il posto a quelle dellâ??individuo e della sua dignitaâ??.

- **9.4** â?? Lâ??ordinanza interlocutoria conclude nel senso che il principio di autoresponsabilitaâ??, destinato a valere in materia per il nuovo orientamento di questa Corte di legittimitaâ??, compendiato nelle ragioni di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 18287 del 2018, non puoâ?? escludere automaticamente e per
- lâ??intero, il diritto allâ??assegno divorzile laâ?? dove il beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo. Il principio merita una differente declinazione piuâ?? vicina alle ragioni della concreta fattispecie ed in cui si combinano la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazione di pregresse posizioni, in quanto, entrambi, esito di consapevoli ed autonome scelte della persona. Sulla indicata esigenza, ben puoâ?? ritenersi che permanga il diritto allâ??assegno di divorzio nella sua natura compensativa, restando al giudice di merito, al piuâ??, da accertare lâ??esistenza di ragioni per una eventuale modulazione del primo laâ?? dove la nuova scelta di convivenza si riveli migliorativa delle condizioni economico-patrimoniali del beneficiario e tanto rispetto alla funzione retributiva dellâ??assegno segnata, come tale, dallâ??osservanza di una misura di autosufficienza.
- **9.5** â?? Il Collegio rimettente aggiunge che la funzione retributivo-compensativa dellâ??assegno divorzile non puoâ?? altrimenti risentire delle sorti del distinto istituto dellâ??assegno di mantenimento del coniuge separato che abbia instaurato una convivenza more uxorio con un terzo. La differente funzione dellâ??assegno di mantenimento del coniuge separato lascia che permanga, nel suo rilievo, il pregresso tenore di vita matrimoniale inteso sia quale parametro cui rapportare lâ??assegno stesso sia quale ragione destinata ad escludere dellâ??indicata posta la sopravvivenza in caso di nuova convivenza di fatto dellâ??avente diritto.
- **9.6** â?? Segnala infine, a definizione del quadro di riferimento con cui il collegio deve confrontarsi nellâ??individuare e dare contenuto alle ragioni della sollecitata rimessione, che nessun argomento in chiave di disconoscimento o contenimento della funzione dellâ??assegno divorzile viene dalla disciplina della convivenza di fatto.

10. â?? Ricostruendo sinteticamente lâ??evoluzione giurisprudenziale sul punto, emerge che la giurisprudenza di legittimitaâ?? si eâ?? fatta carico, fin dalla prima introduzione della disciplina del

divorzio, della necessitaâ?? di esaminare le conseguenze che possa esplicare sulla sorte e sullâ??ammontare dellâ??assegno di divorzio, lâ??instaurarsi di una nuova convivenza da parte del coniuge beneficiario. Si sono delineati nel tempo tre orientamenti, tutti accomunati dallâ??attribuire rilevanza giuridica al fatto nuovo della convivenza e dallâ??affermare la necessitaâ?? di un accertamento giudiziale in ordine alla stabilitaâ?? di essa, affincheâ?? potesse spiegare i suoi effetti sul diritto a percepire lâ??assegno di divorzio.

11. â?? Lâ??orientamento piuâ?? risalente, affermatosi fin dallâ??entrata in vigore della disciplina introducente

il divorzio nel nostro ordinamento, afferma che il diritto alla??assegno non cessa automaticamente

allâ??instaurarsi di una nuova, duratura convivenza, ma puoâ?? essere eventualmente rimodulato dal

giudice nel suo ammontare in considerazione di essa (principio affermato fin da Cass. n. 1477 del 1982, e poi ripreso da Cass. n. 3253 del 1983, Cass. n. 2569 del 1986, Cass. n. 3270 del 1993; Cass.

n. 13060 del 2002; Cass. n. 12557 del 2004, Cass. n. 1179 del 2006, che afferma che possono rilevare anche risparmi di spesa derivanti dalla nuova convivenza; Cass. n. 24056 del 2006; Cass. n.

2709 del 2009; Cass. n. 24832 del 2014, che mette in luce, come giaâ?? altre in precedenza, il carattere

precario dei nuovi benefici economici legati alla convivenza, e quindi come essi siano limitatamente

incidenti sulla parte dellâ??assegno che serve ad assicurare le condizioni minime di autonomia economica). Le sentenze, emesse nel fin troppo ampio arco di tempo in cui non eâ?? esistita una disciplina normativa organica sulle convivenze more uxorio e sulle unioni civili, qualificavano la contribuzione dei conviventi al tenore di vita familiare in termini di adempimento di una obbligazione naturale e sostenevano che lâ??onere della prova del mutamento migliorativo delle condizioni patrimoniali del coniuge beneficiario dellâ??assegno di divorzio in conseguenza dellâ??instaurarsi della convivenza gravasse sul coniuge onerato del pagamento dellâ??assegno divorzile.

11.1 â?? Nel solco di questo primo orientamento, alcune sentenze si spingono ad evidenziare la rilevanza della nuova situazione di convivenza anche in riferimento allâ??assegno di separazione (v.

Cass. n. 5024 del 1997, Cass. n. 17643 del 2007, Cass. n. 16982 del 2018).

- 11.2 â?? Eâ?? affermazione ricorrente, allâ??interno di questo primo orientamento giurisprudenziale, condivisa anche da quella parte della dottrina che in esso si riconosce, il richiamo alla necessitaâ?? di tener conto del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario, in virtuâ?? della nuova convivenza, ma anche alla necessitaâ?? di considerare, al contempo, la precarietaâ?? del mutamento, la mancanza di garanzie che esso si protragga nel futuro, da cui scaturisce la conclusione che tale nuova situazione di fatto non si possa porre a fondamento della cessazione netta della tutela delle condizioni minime di autonomia economica del coniuge divorziato piuâ?? debole, fincheâ?? questi non contragga nuove nozze, e non passi, dalla tutela assicuratagli dal riconoscimento del diritto allâ??assegno di divorzio, alla protezione di una nuova solidarietaâ?? coniugale.
- **12**. â?? Un secondo orientamento, che non si pone in realtaâ?? in contrapposizione netta col precedente,

afferma che il diritto alla??assegno divorzile rimane sospeso per tutta la durata della convivenza, entrando in una sorta di quiescenza, ma puoa?? riprendere vigore ove venga a cessare la convivenza,

operando in questo caso una sorta di reviviscenza: in questo senso giaâ??, a proposito di una ipotesi di

separazione personale, Cass. n. 536 del 1977. In tempi successivi, il principio eâ?? ripreso, e centrato

sulla sorte dellâ??assegno divorzile, da Cass. n. 11975 del 2003 e poi da Cass. n. 17195 del 2011.

13. â?? In tempi piuâ?? recenti si eâ?? affermato, e in breve tempo si eâ?? consolidato, sulla base di un buon

numero di provvedimenti emessi negli ultimi anni soprattutto della Sesta sezione, e quindi particolarmente sintetici e assertivi, un terzo orientamento, inaugurato da Cass. n. 6855 del 2015 (e

ripreso da Cass. n. 2466 del 2016, Cass. n. 18111 del 2017, Cass. n. 4649 del 2017, Cass. n. 2732 del 2018, Cass. n. 5974 del 2019, Cass. n. 29781 del 2020, ai quali possono aggiungersi, in relazione allâ??incidenza della convivenza instaurata con un terzo da uno dei due coniugi separati sullâ??assegno di separazione, Cass. n. 32871 del 2020 e Cass. n. 16982 del 2018), che segna una netta cesura rispetto alle posizioni precedenti. Esso afferma che il diritto stesso allâ??assegno, in seguito allâ??instaurarsi di una famiglia di fatto (espressione alla quale molte sentenze legano la presenza di figli) o di una stabile convivenza di fatto con altra persona, si estingue automaticamente e per lâ??intero, cessando per sempre e non prestandosi a rivivere neppure in caso di cessazione della convivenza. Questo orientamento si fonda sul richiamo e sulla valorizzazione estrema del principio di autoresponsabilitaâ??: dallâ??essere il nuovo rapporto di convivenza fondato su una scelta libera e consapevole fa discendere che essa si caratterizzi â??per lâ??assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietaâ?? post matrimoniale con lâ??altro coniuge, il quale non puoâ?? che confidare nellâ??esonero definitivo da ogni obbligoâ?• (Cass. n. 6855 del 2015).

14. â?? Lâ??orientamento da ultimo indicato, seguito nella sua decisione dalla sentenza impugnata, eâ??

stato salutato con favore da buona parte della dottrina specializzata, che ha sottolineato la sua maggior aderenza ad un contesto sociale profondamente cambiato.

Anche chi si eâ?? espresso in senso favorevole non ha mancato di evidenziare peroâ?? lâ??opportunitaâ?? che

siano fornite piuâ?? diffuse e precise indicazioni ai giudici di merito in relazione ai presupposti da accertare per farne derivare una conseguenza rilevante come la perdita del diritto allâ??assegno.

14.1 â?? Non tutta la dottrina, peraltro, ha condiviso questa svolta. Non sono mancate voci autorevoli

che hanno da subito sottolineato che la soluzione prescelta dal terzo orientamento non fosse convincente sotto il profilo dellâ??equitaâ??, non essendo giusto che il coniuge piuâ?? debole che ha sacrificato il proprio percorso professionale a favore delle scelte e delle esigenze familiari perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo percheâ?? al momento del divorzio, o anche prima, si eâ?? ricostruito una vita affettiva. In particolare, dopo lâ??affermazione della natura anche compensativa dellâ??assegno di divorzio contenuta in S.U. n. 18287 del 2018, la stessa autorevole dottrina segnala che eâ?? del tutto irragionevole noncheâ?? lesivo in pari misura dei principi di uguaglianza e di libertaâ??, che tale compensazione venga meno in conseguenza delle scelte sentimentali del coniuge debole, dopo la fine della convivenza.

15. â?? Nei cinquantâ??anni che ormai ci separano dalla prima e contrastata introduzione della disciplina

sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la societaâ?? italiana eâ?? cambiata

profondamente. Nella evoluzione sociale in atto e in continuo divenire, la percezione della indissolubilitaâ?? del matrimonio intesa come valore comune di riferimento non eâ?? piuâ?? unanimemente

diffusa. Sono progressivamente aumentati, nel corso degli anni, i numeri delle separazioni e dei divorzi, si registra una contrazione della durata media delle unioni matrimoniali, e, soprattutto, eâ??

aumentato il numero delle convivenze di fatto. Dalle recenti statistiche, richiamate anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, emerge la drastica diminuzione delle unioni matrimoniali, tanto che il numero delle convivenze di fatto instaurate nel corso dellà??anno supera ormai ampiamente il numero di quelle fondate sul vincolo matrimoniale. Ad un modello sociale unitario, che tendeva ad identificarsi nella famiglia indissolubilmente fondata sul matrimonio, si eâ?? sostituita una realtaâ?? composita, in cui si ha una pluralitaâ?? di formazioni familiari, la cui pari dignitaâ?? si fonda sulla Costituzione e deve essere tutelata, siano esse fondate sul matrimonio o meno. Come ricordato dal P.G. nella sua analisi, si eâ?? assistito ad una progressiva laicizzazione della societaâ??, al venir meno di ogni avversione nei confronti delle

convivenze more uxorio, alla emersione della loro tutela. Le molteplici formazioni sociali familiari nel tempo si compongono e talvolta si sciolgono, si intersecano e si sovrappongono, e, quanto meno quando sono presenti dei figli, hanno la necessitaâ?? di continuare a relazionarsi, ed hanno lâ??esigenza di trovare nellâ??ordinamento regole che garantiscano la pacifica coesistenza, di esse in quanto tali e delle persone che le compongono. Allâ??interno di una realtaâ?? cosiâ?? composita, le molteplici sfaccettature del panorama giurisprudenziale rispecchiano la tensione verso la difficile ricerca della soluzione di miglior tutela della dignitaâ?? delle persone, nel momento della crisi della coppia.

- **16**. â?? In un settore della societaâ?? di cosiâ?? veloce evoluzione e di cosiâ?? profonda incidenza sui diritti e
- sulla vita delle persone, sarebbe stato auspicabile, ed eâ?? stato piuâ?? volte invocato in dottrina, un intervento del legislatore per attualizzare e rendere maggiormente satisfattiva degli interessi coinvolti la disciplina normativa relativa alle ricadute patrimoniali della crisi coniugale. Finora peroâ?? lâ??opportunitaâ?? di compiere un intervento adeguatore sugli aspetti patrimoniali della crisi non eâ?? stata realizzata dal legislatore.
- 17. â?? In questa situazione, in cui alla giurisprudenza eâ?? lasciato il difficile compito della interpretazione della normativa esistente, il piuâ?? recente orientamento di legittimitaâ?? recepisce e si fa interprete dei timori, espressi da parte della dottrina, che i legami tra gli ex coniugi possano tradursi in lacci, destinati a durare a tempo indeterminato, che possono impedire la soliditaâ?? e lâ??autonomia del percorso ricostruttivo che ciascuno di essi ha diritto di intraprendere, se lo ritiene, allâ??interno di una nuova realtaâ?? familiare.
- 17.1 â?? Se questa esigenza eâ?? senzâ??altro condivisibile, e non puoâ?? essere obliterata, come non puoâ?? ignorarsi il richiamo al principio di autoresponsabilitaâ?? contenuto nellâ??ultimo orientamento di egittimitaâ??, tuttavia, la soluzione della questione adottata dalla sentenza impugnata, in piena adesione allâ??ultimo orientamento giurisprudenziale, nel senso della automatica, definitiva e integrale caducazione del diritto allâ??assegno divorzile allâ??instaurarsi di una convivenza stabile da parte del beneficiario, non puoâ?? essere condivisa, per le ragioni che seguono.
- **18**. â?? Lâ??affermazione, contenuta in Cass. n. 6855 del 2015, e successivamente condivisa da alcune

sintetiche pronunce (principalmente ordinanze della Sesta Sezione) e fatta propria dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, secondo la quale con lâ??instaurarsi di una convivenza dotata dei connotati di stabilitaâ?? e continuitaâ?? si rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale e con cioâ?? ogni presupposto per la riconoscibilitaâ?? di un assegno divorzile (con la sola differenza che nel caso di nuove nozze il diritto viene meno ex lege, mentre in questo caso eâ?? necessario un accertamento giudiziale) non eâ?? persuasiva nella sua assolutezza, neâ?? quanto alla automatica caducazione del diritto

allâ??assegno, neâ?? nella conseguenza, che essa necessariamente reca con seâ??, della perdita automatica, in caso di nuova convivenza, anche della componente compensativa dellâ??assegno.

19. â?? In primo luogo, essa non eâ?? confortata dal riferimento normativo, che come indicato eâ?? fermo

nella sua formulazione originaria, che circoscrive la perdita del diritto allà??assegno divorzile solo alla

diversa ipotesi delle nuove nozze, e la situazione di convivenza non eâ?? pienamente assimilabile al

matrimonio, neâ?? sotto il profilo della, almeno tendenziale, stabilitaâ??, neâ?? tanto meno sotto il profilo

delle tutele che offre al convivente, nella fase fisiologica e soprattutto nella fase patologica del rapporto. In difetto di un intervento riformatore sul punto, il dato normativo espresso di riferimento eâ?? pur sempre allo stato costituito dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 10, che prevede che â??Lâ??obbligo di corresponsione dellâ??assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozzeâ?•.

19.1 â?? Nulla dice la norma, neâ?? eâ?? stata inserita altra apposita norma nella pur recente regolamentazione organica delle famiglie di fatto, contenuta nella L. n. 76 del 2016, sulla sorte dellâ??assegno di divorzio per lâ??ipotesi che si instauri una nuova convivenza, diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti Europei anche molto vicini al nostro: in Francia lâ??articolo 283 del code civil prevede al comma 1, che lâ??assegno di divorzio cessi in caso di nuove nozze, e al comma 2, che anche un concubinage notoire faccia cessare di pieno diritto la pretesa dellâ??ex coniuge allâ??assegno di divorzio; in Spagna, lâ??articolo 101 del codigo civil, al comma 1, dispone che il diritto allâ??assegno di divorzio si estingue per la contrazione di nuovo matrimonio o a causa di una convivenza con unâ??altra persona (por vivir maritalmente con otra persona); in Germania, il principio fondamentale, enunciato dal par. 1569 BGB, a seguito della riforma del 2007, eâ?? quello della autoresponsabilitaâ??, per cui dopo il divorzio, ciascuno dei coniugi deve, salvo ipotesi particolari, farsi carico del proprio mantenimento).

19.2 â?? Il progetto di legge in corso di approvazione in Parlamento, approvato in prima lettura dalla

Camera dei deputati il 14 maggio 2019, prevede, dopo dellâ??articolo 5, comma 6 Legge div. lâ??inserimento della la previsione secondo la quale: â??Lâ??assegno non eâ?? dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, comma 36, anche non registrata, del richiedente lâ??assegno. Lâ??obbligo di corresponsione dellâ??assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dellâ??unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenzaâ?•. Tuttavia, lâ??esistenza di tale previsione, se comprova lâ??evoluzione del percorso normativo verso lâ??affievolimento dei legami precedenti alla costituzione di nuove formazioni sociali familiari, conformemente alle scelte operate a livello normativo in altri paesi Europei a noi vicini, depone al

contempo nel senso della necessitaâ?? di un intervento normativo modificativo per arrivare alla perdita automatica del diritto, nellâ??ambito di un piuâ?? ampio intervento normativo, che affronti e riequilibri altri aspetti della crisi coniugale e rafforzi la tutela dei conviventi.

19.3 â?? La mancanza di previsione normativa da cui discenda la caducazione del diritto allâ??istaurarsi

di una convivenza di fatto non consente il ricorso allâ??analogia, atteso che il ricorso allâ??analogia eâ??

consentito dallâ??articolo 12 preleggi, solo quando manchi nellâ??ordinamento una specifica disposizione

regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo

altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Cass. n. 2656 del 2015, Cass. n. 9852 del 2002): nel caso

di specie, non ad un irrimediabile vuoto normativo che necessiti di essere colmato siamo di fronte.

ma a regolamentazioni diverse a fronte di situazioni eterogenee sul piano del diritto positivo, che non consentono il ricorso allâ??analogia. Come ricordato, da ultimo, da Cass. S.U. n. 8091 del 2020, ai

sensi dellâ??articolo 12 disp. gen., comma 1, â??nellâ??applicare la legge non si puoâ?? ad essa attribuire altro

senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatoreâ?•.

Considerato che le due situazioni si presentano tuttora obiettivamente eterogenee alla luce della regolamentazione attuale dello scioglimento del matrimonio, da un lato e delle convivenze di fatto,

dallâ??altro non si ritiene che vi siano i presupposti per poter estendere analogicamente lâ??effetto automatico ed integrale della perdita del diritto allâ??assegno divorzile, conseguente alle nuove nozze,

alla ben diversa e piuâ?? precaria ipotesi della instaurazione da parte del coniuge beneficiario di una

nuova convivenza. Cioâ?? avrebbe la conseguenza di costruire per via interpretativa, con lâ??uso di una

interpretazione analogica in malam partem in assenza di una piena identitaâ?? di situazioni, la caducazione automatica di un diritto riconosciuto dallâ??ordinamento.

19.4 â?? La Corte costituzionale, laddove si eâ?? trovata ad esaminare profili di non piena equiparazione

della condizione del convivente di fatto con quella del coniuge (sollecitati in genere dalla opposta esigenza, di estendere al convivente le tutele, o le cause di non punibilitaâ?? previste per il

coniuge),

da un lato si eâ?? sempre mostrata sensibile, in tempi ben precedenti alla regolamentazione normativa

delle convivenze (v. Corte Cost. n. 8 del 1996) alla trasformazione della coscienza e dei costumi sociali legata al diffondersi delle convivenze, sollecitando piuâ?? volte un tempestivo intervento del

legislatore per le coppie di fatto, al fine di disciplinare o quanto meno chiarire gli aspetti piuâ?? problematici del fenomeno dei rapporti affettivi non formalizzati (Corte Cost. n. 138 del 2010, n. 170 del 2014). Ha per contro ribadito (v. Corte Cost. n. 140 del 2009) che cioâ?? non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle due figure riducendone la differenza esclusivamente al dato estrinseco della mancanza della sanzione formale del vincolo. Ha pertanto negato lâ??esigenza costituzionale di una piena paritaâ?? di trattamento delle ricadute derivanti dalle due forme di vita in comune, pur richiamando alla piena e pari dignitaâ?? di entrambe, sottolineando che individuarne la specificita a?? consente anche di evitare di configurare la convivenza come forma minore del rapporto conjugale (nel caso in esame, si discuteva della legittimitaâ?? costituzionale della mancata estensione al convivente della causa di esclusione della colpevolezza dellâ??aver agito per salvare seâ?? o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertaâ?? o nellâ??onore, disciplinata dallâ??articolo 384 c.p., comma 1, evidenziandosi che la decisione coinvolgeva lâ??estensione di cause di non punibilitaâ??, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, e quindi comportava un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che, nella affermazione della Corte costituzionale, eâ?? da riconoscersi, ed eâ?? stato riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, appartenere primariamente al legislatore. La medesima questione eâ?? stata risolta di recente dalle Sezioni Unite penali, con sentenza n. 10381 del 2020, che hanno ritenuto applicabile lâ??esimente anche al convivente di fatto, facendo uso della c.d. analogia benevola).

19.5 â?? Lâ??insegnamento della Corte costituzionale, al contrario, induce a ritenere che, laddove la

legge ha inteso associare una automatica perdita di tutela allâ??instaurarsi di situazione, deve prevederlo espressamente, e che anche in presenza di una previsione espressa sia opportuno adottare ogni cautela nellâ??applicare meccanismi automatici pur previsti dalla legge, qualora essi comportino una contrazione di tutela in ambito familiare, in particolare quando sia coinvolto il superiore interesse dei figli (Corte Cost. n. 308 del 2008, nel dichiarare non fondata la questione di legittimitaâ?? costituzionale dellâ??articolo 155 quater c.c., laddove prevede la perdita del diritto di abitazione nella casa familiare anche in ipotesi di nuova convivenza, ha ritenuto la norma non contrastante con la Costituzione, laddove se ne dia una interpretazione costituzionalmente orientata che esclude ogni automatismo, precisando che lâ??assegnazione della casa coniugale non possa venir meno automaticamente o di diritto al verificarsi dellâ??ipotesi della convivenza neâ?? delle nuove nozze senza una verifica della conformitaâ?? di

tale variazione allâ??interesse della prole).

20. â?? Neâ?? appaiono appaganti nel senso di una automatica perdita del diritto allâ??assegno di divorzio

per il solo fatto di una successiva convivenza di fatto le sintetiche affermazioni contenute nella decisione n. 6855 del 2015 e nelle successive, che si limitano sostanzialmente a richiamare la prima pronuncia, fondando la persuasivitaâ?? del principio essenzialmente sulla reiterazione dello stesso.

21. â?? Lâ??affermazione di una caducazione automatica del diritto allâ??assegno di divorzio, sia nella sua

componente assistenziale, sia nella sua componente compensativa, nella sua integralitaâ?? ed a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non eâ?? neppure compatibile con la funzione dellâ??assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte (da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 in poi) come non esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa, come segnalato dalla piuâ?? accorta dottrina matrimonialista, mentre sarebbe stata coerente con lâ??affermazione della funzione esclusivamente assistenziale dellâ??assegno, propugnata con un repentino cambiamento di giurisprudenza da Cass. n. 11504 del 2017, dalla quale tuttavia le Sezioni Unite hanno preso le distanze.

22. â?? Lâ??analisi della sorte dellâ??assegno di divorzio, nel caso in cui il beneficiario instauri una stabile

convivenza di fatto, che si faccia interprete del complesso mutamento sociale in atto e sopra menzionato, del quale i contrapposti orientamenti giurisprudenziali sullâ??argomento e il dibattito dottrinario danno testimonianza, e si collochi nel rispetto dei principi costituzionali, deve prendere le mosse e porsi in linea di coerenza e continuitaâ?? infatti proprio con la ricostruzione recentemente fornita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, in ordine alla funzione dellâ??assegno, non esclusivamente assistenziale ma in pari misura compensativa e perequativa, ed ai criteri per determinarne sia lâ??attribuzione che la quantificazione, e con la riaffermazione in essa contenuta del principio della solidarietaâ?? post-coniugale, nella sua aggiornata lettura di solidarietaâ?? del caso concreto.

22.1 â?? Sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria lâ??esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dellâ??assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparitaâ?? delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non piuâ?? nellâ??ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dellâ??ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anzicheâ?? alla valorizzazione dellâ??autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensiâ?? allo scopo di

attribuire allâ??ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dellâ??ex coniuge.

22.2. â?? Da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 discendono, come portato ormai acquisito nel diritto vivente e piuâ?? volte ripreso, successivamente, dalla giurisprudenza di questa Corte (per una effettiva condivisione ed applicazione dei principi espressi da Cass. S.U. n. 18287 del 2018, v. Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21228 del 2019, Cass. n. 21926 del 2019, Cass. n. 5603 del 2020, Cass. n. 4215 del 2021, Cass. n. 13724 del 2021, Cass. n. 11796 del 2021) diverse affermazioni da porre alla base dellâ??esame di qualsiasi questione concernente il diritto allâ??assegno di divorzio:

â?? la necessitaâ??, percheâ?? sorga e si mantenga il diritto allâ??assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e piuâ?? ampio rispetto

alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica);

- â?? la nozione di mancanza di mezzi adeguati, parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto allâ??altro e ricostruendo se, allâ??interno di questo squilibrio, tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari: una nozione che non eâ?? comprensiva solo di una condizione di bisogno ma atta a ripagare, ove esistenti, le rinunce ad effettive possibilitaâ?? di carriera e di crescita professionale effettuate da uno dei coniugi, allâ??interno di un progetto comune, a beneficio dellâ??unione familiare;
- **â??** il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dellâ??assegno legato al mantenimento del tenore di vita coniugale, in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anchâ??essa assegnata dalla legge allâ??assegno divorzile, non eâ?? finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dallâ??ex coniuge economicamente piuâ?? debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dellâ??ex coniuge;
- **â??** la necessitaâ?? di quantificare lâ??assegno, alla presenza del pre-requisito fattuale, tenendo conto dei

vari indicatori riportati nellâ??articolo 5, comma 6, L. Div., da intendersi come parametri equiordinati,

e non suddivisi tra criteri attributivi e determinativi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della

decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio;

- **â??** il riconoscimento della funzione composita dellâ??assegno divorzile in favore dellâ??ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietaâ?? (e, prima ancora, dal principio di pari dignitaâ?? dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dellâ??autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensiâ?? il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati.
- 23. â?? Cosiâ?? ricostruiti, alla luce delle indicazioni promananti da S.U. n. 18287 del 2018, la funzione

dellâ??assegno divorzile noncheâ?? i criteri per il riconoscimento del diritto allâ??assegno e per la sua

quantificazione, si puoâ?? passare ad esaminare, in coerenza ed in rapporto di specificazione di quei principi, la questione sottoposta allâ??attenzione della Corte, ovvero come possa incidere sullâ??esistenza

del diritto allâ??assegno e sulla sua quantificazione lâ??instaurazione di una stabile convivenza di fatto da

parte del coniuge beneficiario.

23.1. â?? Lâ??impossibilitaâ?? di condividere, per le anzidette ragioni, il piuâ?? recente orientamento giurisprudenziale di legittimitaâ??, laddove avalla la perdita automatica ed integrale del diritto allâ??intero assegno di divorzio allâ??instaurarsi di una nuova convivenza, non conduce infatti ad un mero recupero degli orientamenti piuâ?? tradizionali.

Non puoâ?? infatti essere ignorato che la costituzione di una famiglia di fatto, specie se â?? come anche

nel caso in esame â?? potenziata nella fermezza del suo vincolo dalla nascita di figli, costituisce espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, cui corrisponde anche una assunzione di responsabilitaâ??, verso il nuovo partner e il nuovo nucleo familiare frutto di un progetto di vita condiviso (punto di partenza dellâ??analisi, su cui convergono sia la sentenza n. 6855 del 2015, che le osservazioni del Pubblico Ministero).

Il mutamento della situazione di fatto a seguito di tale scelta libera, consapevole e responsabile dellâ??ex coniuge non puoâ?? non essere foriero di conseguenze anche sui rapporti pregressi.

Si tratta quindi di individuare, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa della??assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilitaa?? e la tutela della riaffermata solidarietaa?? post-coniugale.

23.2 â?? Lâ??instaurazione di una nuova convivenza stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna,

dai quali si ha diritto a pretendere, fincheâ?? permanga la convivenza, un impegno dal quale possono

derivare contribuzioni economiche che non rilevano piuâ?? per lâ??ordinamento solo quali adempimento

di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche lâ??adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente previsto dalla L. n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37), bencheâ?? non privo di precarietaâ?? nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto.

- 23.3 â?? Ne consegue che, qualora sia stata fornita la prova dellâ??instaurarsi di tale stabile convivenza, il cui accertamento puoâ?? intervenire sia nellâ??ambito dello stesso giudizio volto al riconoscimento del diritto allâ??assegno di divorzio, come nella specie, sia allâ??interno del giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio, puoâ?? ritenersi che cessi, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, e nellâ??ambito del quale lâ??ex coniuge potraâ?? trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla componente assistenziale dellâ??assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con lâ??assegno divorzile.
- **23.4** â?? La caducazione della componente assistenziale dellâ??assegno corrisponde anche alla simmetrica esigenza, anchâ??essa meritevole di tutela, dellâ??ex coniuge di non vedersi ingiustificatamente limitato nel suo stesso progetto di vita futura dallâ??esigenza di continuare a corrispondere lâ??assegno a chi ha dato vita ad un progetto di vita del tutto distinto da quello precedente, costituendo un nuovo nucleo familiare bencheâ?? di fatto allâ??interno del quale non solo coltiva un rapporto affettivo diverso, ma ha diritto anche allâ??assistenza.
- 23.5 â?? Pur collocandosi lâ??opzione interpretativa che si ritiene di seguire al di fuori di ogni radicale

automatismo in ordine alla radicale e globale caducazione del diritto allâ??assegno di divorzio in conseguenza della nuova convivenza, la scelta, libera e responsabile, di dar luogo ad un diverso progetto di vita con un nuovo compagno, non eâ?? infatti priva di conseguenze, neâ?? sotto il profilo della serietaâ?? dellâ??impegno assunto, neâ?? sotto il profilo delle conseguenze giuridiche che ora ne derivano: avendo instaurato un altro legame con unâ??altra persona,

allâ??interno della nuova coppia, dal quale derivano reciproci obblighi di assistenza morale e anche materiale, lâ??ex coniuge non potraâ?? continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dellâ??assegno, percheâ?? il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente.

- 23.6 â?? In caso si instauri una convivenza stabile, giudizialmente provata, deve ritenersi che essa valga ad estinguere, di regola, il diritto alla componente assistenziale dellâ??assegno di divorzio anche per il futuro, per la serietaâ?? che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignitaâ?? da riconoscere alla nuova formazione sociale. Deve in questo senso recepirsi il nuovo assetto delle relazioni sociali, caratterizzate da una indubbia minor durata nel tempo, che spinge a contenere i legami economici post-matrimoniali, fonte di animositaâ?? e del perpetuarsi di conflittualitaâ?? per altri versi esaurite e talvolta idonei a pregiudicare la possibilitaâ??, per gli ex coniugi, di compiere libere e nuove scelte di vita.
- **23.7** â?? Lâ??affermazione del venir meno del diritto alla componente assistenziale dellâ??assegno qualora

si intraprenda una nuova convivenza stabile si coerenzia e si bilancia con la previsione normativa di

una, per quanto limitata, copertura di tutela per lâ??ex coniuge nel caso in cui anche il nuovo progetto

di vita non vada a buon fine in capo al nuovo convivente: la L. n. 76 del 2016, articolo 1, comma 65, prevede il diritto di ricevere un assegno alimentare dallâ??ex convivente qualora versi in stato di bisogno.

24. â?? Le considerazioni sopra svolte valgono a giustificare il venir meno della componente assistenziale dellâ??assegno in caso di nuova convivenza. Non altrettanto puoâ?? valere per la componente compensativa, ove essa non abbia giaâ?? trovato la sua soddisfazione dentro il matrimonio, con la stessa scelta del regime patrimoniale, o con gli accordi intervenuti spontaneamente tra i coniugi o mediati dai loro avvocati al momento del divorzio, per risolvere autonomamente le ricadute economiche della crisi matrimoniale. Come osservava anni addietro una attenta dottrina, se il coniuge piuâ?? debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, eâ?? ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo percheâ??, al momento del divorzio o prima di esso, si eâ?? ricostruito una vita affettiva. La considerazione del contributo dato da ciascun coniuge durante la comunione familiare, in funzione retributivo-compensativa, serve ad evitare, come segnalato da una attenta dottrina, equivoci condizionamenti e commistioni rispetto alle successive opzioni esistenziali dellâ??interessato, assicurandogli, nel reale rispetto della sua dignitaâ??, il riconoscimento degli apporti e dei sacrifici personali profusi nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale. Lâ??adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare eâ??

lâ??indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa, al di fuori da ogni

assistenzialismo, percorsi di vita definitivamente separati.

24.1 â?? Quanto alla componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario

non perde automaticamente il diritto allâ??assegno, ma esso potraâ?? essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purcheâ?? al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nellâ??accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dellâ??altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale. Un sacrificio che eâ?? proteso solo verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con lâ??ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio, puoâ?? trovare la sua soddisfazione.

- 25. â?? Per verificare come sia inciso il diritto allâ??assegno dalla nuova convivenza di fatto, al giudice di merito eâ?? quindi in primo luogo demandata la necessitaâ?? di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilitaâ?? della convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge, eâ?? caducato per lâ??intero il diritto allâ??assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto saraâ?? necessario in primo luogo un accertamento giudiziale, che dovraâ?? individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile e dovraâ?? anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che lâ??ex coniuge con il nuovo compagno ha avviato questo nuovo progetto di vita, percheâ?? solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo progetto di vita avviato e dei legami di solidarietaâ?? che ne discendono, lâ??onerato potraâ?? legittimamente pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto allâ??assegno.
- **25.1** â?? Quindi, laddove la contrazione di nuove nozze eâ?? causa ex se della perdita del diritto allâ??assegno, in caso di nuova convivenza, in primo luogo va giudizialmente accertato, nel corso del giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali conseguenti al divorzio (come nel caso in esame) o nel corso di un autonomo giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali, il fatto della nuova convivenza, il suo carattere di stabilitaâ?? e dovraâ?? esserne stabilita la decorrenza iniziale.
- **25.2**. â?? A tal fine potraâ?? farsi riferimento, come indica della L. n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37.

alla dichiarazione anagrafica ivi indicata, se effettuata, o ad altri indici di stabilitaâ?? in concreto (quali, a titolo esemplificativo, lâ??esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, lâ??avere conti correnti in comune, la contribuzione al menage familiare).

26. â?? In base alla regola generale di ripartizione degli oneri probatori (articolo 2697 c.c.), saraâ?? il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto allâ??assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, o il coniuge onerato, nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio da lui introdotto, a dover provare lâ??esistenza di una nuova convivenza stabile in capo allâ??altro coniuge, al fine non di escludere il diritto allâ??assegno ma di contenerne lâ??ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente.

26.1 â?? Quanto al contenuto della prova, in virtuâ?? del dovere di assistenza reciproca, anche materiale,

che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L. n. 76 del 2016, articolo 1, comma 37), deve

ritenersi che il coniuge onerato della??obbligo di corrispondere la??assegno possa limitarsi a provare la??altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi ea?? estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perchea?? la stessa puoa?? presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sulla??esistenza di obblighi di assistenza reciproci.

27. â?? Se dalla scelta libera e responsabile di costituire una nuova formazione sociale familiare dando

vita a un nuovo progetto di vita condiviso ed autonomo rispetto al passato, derivano le conseguenze

indicate sulla componente assistenziale dellâ??assegno, in applicazione del principio di autoresponsabilitaâ??, non trova invece giustificazione, in caso di convivenza di fatto instaurata dal beneficiario dellâ??assegno, la perdita anche della componente compensativo-perequativa dellâ??assegno di divorzio, percheâ?? essa non ha alcuna connessione con il nuovo progetto di vita, neâ?? verrebbe in alcun modo allâ??interno di essa recuperata, in quanto la sua funzione non eâ?? sostituita neâ?? puoâ?? essere sostituita dalla nuova solidarietaâ?? che si costituisce nella coppia di fatto.

Questa componente, che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dellâ??altro coniuge nellâ??arco di tempo definito del matrimonio, rimarrebbe irrimediabilmente perduta per lâ??ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dellâ??altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dellâ??altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dellâ??altro coniuge.

28. â?? Come segnalato da una autorevole dottrina, la perdita integrale del diritto allâ??assegno, anche nella sua componente compensativa, sarebbe stata coerente con lâ??eventuale consolidarsi

del nuovo orientamento sullâ??assegno di divorzio in funzione esclusivamente assistenziale, inaugurato da Cass. n. 11504 del 2017, e con lâ??affermazione netta del venir meno del legame di solidarietaâ?? tra coniugi conseguente al divorzio ivi contenuta, ma non eâ?? coerente con la diversa affermazione della funzione composita e non esclusivamente assistenziale dellâ??assegno, fatta propria da S.U. n. 18287 del 2018, che ha ribadito lâ??esistenza di una, seppur aggiornata, solidarietaâ?? post-coniugale.

- **28.1** â?? Se puoâ?? quindi ritenersi che dellâ??assegno di divorzio possa venir meno, in conseguenza dellâ??instaurarsi di una stabile convivenza di fatto, il diritto alla componente assistenziale, non altrettanto puoâ?? ritenersi quanto alla componente compensativo -perequativa.
- 28.2 â?? Se allâ??esito del divorzio lâ??ex coniuge che abbia instaurato una nuova convivenza stabile chieda lâ??attribuzione dellâ??assegno di divorzio si dovraâ?? accertare, con onere della prova a carico del richiedente, se la sua attuale mancanza di mezzi adeguati sia da ricondurre o meno alle determinazioni comuni, e ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo, e cioeâ?? che si accerti se i coniugi abbiano di comune accordo, pianificato che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni familiari e casalinghi, cosiâ?? da ritrovarsi, a matrimonio finito, fuori dal circuito lavorativo o comunque in una condizione diversa e deteriore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse dovuto rinunciare ad opportunitaâ?? favorevoli per scelte familiari concordemente adottate.
- 28.3 â?? Ai fini probatori, chi agisce per il riconoscimento della componente compensativa dellâ??assegno dovraâ?? preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nellâ??accezione sopra indicata e dovraâ?? dimostrare che lâ??eventuale rilevante disparitaâ?? della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dellâ??assunzione di un ruolo trainante endofamiliare (in questo senso Cass. n. 23318 del 2021, che ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto fedele applicazione di questo principio non avendo accertato se la scelta della donna, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di limitarsi ad un impegno part-time fosse determinata dal progetto di vita condiviso con il coniuge, e se tale scelta, foriera di una diminuzione degli emolumenti mensili, fosse o meno irreversibile). Il giudice dovraâ?? poi tener conto della durata del rapporto matrimoniale, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dellâ??altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialita ?? professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dellà??etaà?? del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro (Cass. S.U. n. 18278 del 2018).
- **28.4** â?? Il richiedente potraâ?? avvalersi, eventualmente, del sistema delle presunzioni, nel rispetto del

paradigma di gravitaâ??, precisione e concordanza (in questo senso Cass. n. 21228 del 2019, che precisa, condivisibilmente, che il giudice di merito non potraâ?? presumere, puramente e semplicemente, che il non aver uno dei due coniugi svolto alcuna attivitaâ?? lavorativa sia da ascrivere ad una scelta comune dei coniugi, e neppure che il non aver svolto attivitaâ?? lavorativa abbia di per seâ?? sicuramente giovato al successo professionale dellâ??altro coniuge).

28.5 â?? Il giudice dovraâ?? infine individuare la misura di tale squilibrio, causalmente rapportabile a scelte comuni ed ai ruoli rispettivamente assunti allâ??interno della famiglia. A questo fine, dovraâ?? tenere in conto, oltre le scelte compiute, in primo luogo il parametro, normativamente indicato dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6 e che assume in questo caso particolare rilevanza, della durata del rapporto matrimoniale (in quanto una scelta abdicativa effettuata per un breve periodo di tempo non eâ?? cosiâ?? penalizzante, quanto alle possibilitaâ?? di accesso al mondo del lavoro, rispetto a una scelta protratta nel tempo e rinnovata in molteplici occasioni).

28.6 â?? Il giudice dovraâ?? anche considerare se lâ??esigenza di riequilibrio non sia giaâ??, in tutto o in parte,

coperta ed assolta dal regime patrimoniale prescelto in costanza di matrimonio, giaccheâ??, se i coniugi avessero optato per la comunione legale, cioâ?? potrebbe aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente tale da escludere o ridurre la necessitaâ?? compensativa (eâ?? un esito infrequente, attesa lâ??attuale â??fuga dalla comunioneâ?• e lâ??inesistenza, allo stato, nel nostro ordinamento, di una comunione degli incrementi, che potrebbe risolvere lâ??esigenza di retribuire il contributo da ciascuno dato alla formazione del patrimonio familiare senza lâ??apertura di una fase conflittuale al momento del divorzio).

28.7 â?? Dovraâ?? infine tenere in conto le eventuali attribuzioni o gli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato lâ??esigenza perequativa

sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato la?? esigenza perequativa (Cass. n. 4215 del 2021).

28.8 â?? Se allâ??esito dellâ??accertamento indicato, si accerti che alla mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente piuâ?? debole e non compensate per scelta autonoma dei coniugi al momento dello

scioglimento del matrimonio, il coniuge piuâ?? debole, bencheâ?? si sia ricostituito una diversa comunitaâ??

familiare, avraâ?? comunque diritto ad un assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due posizioni, in

funzione perequativo-compensativa, parametrato al contributo dato ed alla durata del matrimonio.

29. â?? Una ricostruzione che, nel sottolineare la natura composita dellâ??assegno, dia spazio ad una

caducazione della componente assistenziale in conseguenza della scelta, libera e responsabile, di ricostituirsi un diverso nucleo familiare di fatto, ma al contempo salvaguardi il diritto a percepire la

componente compensativa dellâ??assegno di divorzio, espressione del principio di solidarietaâ?? tra i coniugi, puoâ?? porsi a fondamento di quelle esigenze di tutela, poco numerose ma non per questo irrilevanti, in cui la mancanza di mezzi adeguati emerge a lunga distanza di tempo dal divorzio, eventualmente anche dopo che i tentativi di ricostruirsi una vita con unâ??altra persona non siano andati a buon fine: in questo caso, il filo della solidarietaâ?? post-coniugale, assottigliato dalle scelte della vita ma non per questo del tutto reciso, puoâ?? servire, in virtuâ?? di quel contributo dato in passato alle fortune familiari e mai retribuito, a fondare il diritto ad un assegno, purcheâ?? beninteso sussistano gli altri requisiti e con le difficoltaâ?? che si accompagnano, sul piano probatorio, ad apprezzare il contributo dato alla formazione delle fortune familiari e dellâ??altro coniuge a distanza di tempo (v. per una situazione in cui la situazione di difficoltaâ?? a fondamento della domanda di assegno eâ?? emersa a diversi anni di distanza dal divorzio, Cass. n. 5055 del 2021, che prende in considerazione il fatto che il coniuge con maggiori disponibilitaâ?? economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi).

30. â?? Quanto alle modalitaâ?? di corresponsione dellâ??assegno, eâ?? evidente che una corresponsione che abbia funzione esclusivamente compensativa, in una situazione in cui lâ??ex coniuge debole si

eâ?? ricostruito una nuova famiglia, mal si concilia con la periodicitaâ?? a tempo indeterminato dellâ??assegno, avente ad oggetto una prestazione complessiva non prevedibile, che eâ?? correlata ad un assegno che svolga anche funzione assistenziale.

- **30.1** â?? Cioâ?? sia sotto il profilo della sua piuâ?? equa quantificazione, rispetto alla quale, qualora rilevi la sola componente compensativa, occorre procedere ad un calcolo non proiettato verso il futuro, ovvero correlato alla previsione di vita della persona, ma rivolto al passato, ovvero volto a stimare il contributo prestato in quellâ??arco di tempo chiuso, circoscritto alla durata della vita matrimoniale.
- **30.2** â?? Inoltre, lâ??erogazione periodica a tempo indeterminato costringe gli ex coniugi a mantenere per

sempre un rapporto obbligatorio, il cui stesso perdurare puoâ?? essere fonte di contenzioso futuro e finisce col perpetuare situazioni di dipendenza economica.

30.3 â?? Lo strumento dellâ??assegno periodico evidenzia i suoi limiti ove lo si cali nellâ??attuale realtaâ?? sociale che, anche in considerazione del mutato quadro legislativo in tema di divorzio, che ha ne ha velocizzato sensibilmente i tempi, vede non infrequente il fenomeno del succedersi,

per lo stesso soggetto, di piuâ?? esperienze di vita familiare.

30.4 â?? Sarebbe quindi piuâ?? funzionale, sia sotto il profilo economico che in unâ??ottica di pacificazione

e di prevenzione della conflittualita ??, attribuire alla ?? ex coniuge debole, in funzione compensativa, una

somma equitativamente determinata, un piccolo capitale di ripartenza, in unica soluzione o distribuito su un numero limitato di anni, sotto forma di assegno temporaneo.

31. â?? Attualmente, peroâ??, non eâ?? previsto che lâ??assegno di divorzio attribuito dal giudice possa essere

temporaneo, essendone espressamente prevista la somministrazione periodica, a tempo indeterminato. Lâ??articolo 5, comma 8 della Legge sul Divorzio riserva allâ??accordo dei coniugi la scelta di optare per la corresponsione dellâ??assegno in unica soluzione, salvo un controllo di equitaâ?? da parte del tribunale, ritenendola una scelta della quale essi devono rimanere arbitri, nel valutare se la soluzione sia economicamente praticabile per lâ??onerato, e confacente al suo assetto di interessi per il beneficiario.

31.1 â?? Il progetto di riforma in corso di approvazione in Parlamento prevede invece lâ??introduzione

dellâ??assegno temporaneo, andando nella direzione giaâ?? percorsa da numerosi ordinamenti Europei a

noi affini, in cui eâ?? conferito al giudice il potere di valutare quale sia lo strumento migliore per la definitiva composizione dei rapporti economici post-matrimoniali, e di disporre in tal senso, prevedendo ove la ritenga preferibile allâ??assegno periodico un assegno temporaneo, o la costituzione di una rendita, mediante il trasferimento di beni immobili o con lâ??attribuzione di un capitale eventualmente anche rateizzabile, con funzione di definitiva, unitaria definizione economica postconiugale.

31.3 â?? La previsione di una prestation compensatoire a liquidazione definitiva dei rapporti, disposta

dal giudice, esiste in Francia (articoli 270 e segg. code civil), al verificarsi di circostanze particolari

in Svizzera (articolo 126 code civil), in Spagna, (in cui lâ??articolo 97 del codigo civil prevede che â??El conyuge al que la separacion o el divorzio produzca un desequilibrio economico en relacion con la

posicion del otro, que implique un empeoramiento en su situacion anterior en el matrimonio, tendraâ??

derecho a una compensacion que podraâ?? consistir en una pension temporal o por tiempo indefinido.

o en una prestacion Cinica, segun se determine en el convenio regulador o en la sentenciaâ?•), ed

anche in Germania, ove il par. 1585 BGB prevede che il beneficiario possa ottenere, in luogo della contribuzione in forma pecuniaria periodica, una liquidazione capitalizzata, in presenza di un motivo rilevante e purcheâ?? lâ??onerato non ne risulti iniquamente gravato.

32. â?? Deve ritenersi che lâ??assegno temporaneo non possa, allo stato attuale della normativa, essere

imposto per provvedimento del giudice, in quanto esso corrisponde pur sempre alla determinazione

dellâ??importo dovuto in maniera unitaria, bencheâ?? con una modalitaâ?? di erogazione articolata in un arco di tempo: manca della periodicitaâ?? a tempo indeterminato propria della previsione attuale della strutturazione dellâ??assegno disposto su ordine del giudice e appare piuâ?? riconducibile ad una delle modalitaâ?? attraverso le quali puoâ?? tradursi la scelta di corrispondere lâ??assegno una tantum (nel senso

che il versamento rateizzato dellâ??importo non faccia venir meno la natura di corresponsione una tantum dellâ??assegno, v. Cass. n. 12157 del 2007). Ne discenderebbero peraltro, a legislazione invariata, quelle non indifferenti conseguenze che derivano dallâ??opzione per lâ??assegno una tantum: la perdita del diritto al 40% di tfr, alla quota di pensione di reversibilitaâ??, alla possibilitaâ?? di un assegno a carico degli eredi per il percettore. Per contro, sotto il profilo fiscale, ne conseguono conseguenze piuâ?? favorevoli per il percettore: lâ??importo corrisposto una tantum eâ?? netto e non eâ?? tassabile, mentre il coniuge onerato non ha diritto alla deduzione (in questo senso Cass. n. 11022 del 2012). Tutte conseguenze che completano lâ??opzione verso una chiusura netta e definitiva dei rapporti di tipo patrimoniale tra gli ex coniugi e la cui convenienza va accuratamente valutata nel suo complesso.

- **33**. â?? Emerge lâ??importanza, allo stato, di un comportamento proattivo dei coniugi nel trovare un accordo sul punto. Il favore per gli accordi come strumento da privilegiare per la risoluzione degli aspetti patrimoniali della crisi post-coniugale, trova fondamento anche nei principi elaborati dalla Commissione che ha elaborato i principi di diritto Europeo sulla famiglia (in particolare, i principi 1.7 al punto 3) e 2.10).
- **33.2** â?? E tuttavia, non per questo deve escludersi che il giudice possa avere un ruolo rilevante in questa scelta: a fronte di una domanda volta al riconoscimento, o alla revisione, dellâ??assegno di divorzio, del quale sussistano i presupposti per la liquidazione della sola componente compensativa, il giudice, in sede di divorzio giudiziale o di giudizio di revisione dellâ??assegno ben potraâ?? suggerire come soluzione piuâ?? soddisfacente per entrambi la formula dellâ??assegno temporaneo e impegnarsi a discuterne con le parti per trovare un accordo soddisfacente per entrambi sul punto.
- **33.1** â?? Analogamente potranno adoperarsi gli avvocati e gli esperti di mediazione del conflitto familiare, in sede di negoziazione assistita, di ricorso congiunto, di divorzi presso lâ??ufficiale di stato civile, grazie al cui impegno le varie forme di divorzio consensuale hanno raggiunto ormai

una incidenza di oltre il 70% sul numero complessivo dei divorzi.

33.2 â?? Eâ?? quindi auspicabile che i mediatori professionali della crisi familiare, siano essi i giudici di

merito o gli avvocati e gli altri professionisti specializzati, cui la legge ora daâ?? ampio spazio nel trovare la soluzione migliore per definire in modo incruento la crisi coniugale, si adoperino, laâ?? dove la solidarietaâ?? del caso concreto si atteggi in funzione compensativo-perequativa, per incrementare il ricorso agli accordi di corresponsione temporanea o in unica soluzione (recentemente, per il riconoscimento della validitaâ?? delle clausole dellâ??accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietaâ?? esclusiva di beni â?? mobili o immobili â?? o la titolaritaâ?? di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, v. Cass. S.U. n. 21761 del 2021) che appaiono meglio garantire la pacifica convivenza della pluralitaâ?? della formazioni sociali familiari.

33.3 â?? Lâ??accordo nel senso che lâ??assegno sia commisurato allâ??apporto dato durante il matrimonio, ed

abbia una durata limitata nel tempo, ove un parametro di riferimento importante eâ?? proprio quello

della durata del matrimonio, appare in linea con lâ??esigenza di non rinnegare la sopravvivenza di un

valore di solidarietaâ?? tra i coniugi, valorizzata nella componente compensativa dellâ??assegno di divorzio, subordinata ad un accertamento in concreto che tale contributo sia stato effettivamente fornito, e consonante con lâ??esigenza, socialmente avvertita, di responsabilizzare ciascuno allâ??interno delle nuove comunitaâ?? familiari e di evitare legami patrimoniali che si intersechino e possano protrarsi allâ??infinito, senza una idonea giustificazione.

33.4 â?? Un assegno concentrato nel tempo, e quindi piuâ?? congruo nellâ??ammontare mensilmente corrisposto rispetto ad un assegno atto a protrarsi indefinitamente potrebbe forse essere anche piuâ??

utile a dare allâ??ex coniuge piuâ?? debole una spinta di partenza per reimmettersi nel circuito lavorativo e produttivo.

34. â?? In riferimento al secondo motivo, il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata sul punto. Il

giudice di merito dovraâ?? attenersi ai seguenti principi di diritto:

â??Lâ??instaurazione da parte dellâ??ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione noncheâ?? sulla quantificazione del suo ammontare, in virtuâ?? del progetto di vita

intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto allâ??assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata lâ??instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e

lâ??ex coniuge economicamente piuâ?? debole questi, se privo anche allâ??attualitaâ?? di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dellâ??ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovraâ?? fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dellâ??apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dellâ??ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non eâ?? ancorato al tenore di vita endomatrimoniale neâ?? alla nuova condizione di vita dellâ??ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresiâ?? della durata del matrimonioâ?•.

Per lâ??esame degli altri motivi, la causa eâ?? rimessa alla Prima Sezione civile della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia sul punto alla Corte dâ??Appello di Venezia in diversa composizione; rimette gli atti per lâ??esame degli altri motivi alla Prima Sezione civile della Corte.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalitaâ?? e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52

Campi meta

Massima: Lâ??ex coniuge privo di mezzi adeguati, anche se convive stabilmente con un terzo, mantiene il diritto allâ??assegno in funzione esclusivamente compensativa Supporto Alla Lettura:

ASSEGNO DIVORZILE

Si definisce assegno divorzile lâ??obbligo di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente allâ??altro un contributo economico, se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare. Tra le principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, il riconoscimento del diritto a percepire lâ??assegno divorzile si realizza in circostanze differenti rispetto a quanto succede per lâ??assegno di mantenimento.

- 1. Assegno di mantenimento: deve garantire al coniuge che ha meno risorse economiche lo stesso tenore di vita che aveva quando la coppia stava ancora insieme, durante la fase di separazione personale antecedente al divorzio, con lâ??obiettivo di bilanciare la condizione economica dei due soggetti.
- 2. Assegno divorzile: viene disposto quando gli effetti del matrimonio sono ufficialmente annullati in seguito al divorzioe, di conseguenza, viene meno la necessità di operare un bilanciamento economico tra i due ex coniugi: chi dei due gode di una condizione economica maggiormente favorevole dovrà garantire allâ??altro non più il passato tenore di vita, bensì soltanto lâ??autosufficienza economica, in virtù del ruolo e del contributo fornito dallâ??ex coniuge alla formazione del patrimonio (economico e personale) della famiglia.

Il diritto a percepire lâ??assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo percepisce passa a nuove nozze. La giurisprudenza pi \tilde{A}^1 recente in tema di perdita del diritto dellâ??assegno divorzile, chiarisce come anche in caso di convivenza con il nuovo partner tale diritto venga meno. La convivenza deve tuttavia essere stabile e non temporanea: \tilde{A} " sufficiente la prova in ordine ad un periodo di convivenza stabile protrattasi per un arco di tempo rilevante successivo al divorzio.